

SOCIETÀ FILARMONICHE E CORPI CORALI IN ISTRIA

MIRELLA MALUSÀ

Centro di ricerche storiche
Rovigno

CDU 008+78(497.4/.5Istria)«19/20»
Sintesi
Gennaio 1995

Riassunto - Si presenta una panoramica della «situazione musicale» in Istria alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo, corredata da alcuni statuti delle società filarmoniche e dei corpi corali.

L'Istria vanta da sempre una lunga e proficua tradizione musicale. Infatti, in tutti i centri della penisola fiorivano bande cittadine, società filarmoniche e corpi corali e musicali. La cultura musicale, largamente diffusa, vide nascere una banda civica a Buie nel 1841, una Società filarmonica a Parenzo nel 1842, una scuola di musica a Pirano nel 1846, una banda civica ad Albona nel 1856, una filarmonica a Montona nel 1860, una filarmonica a Portole nel 1867. A cavallo tra il 1800 e il 1900 le società filarmoniche erano presenti un po' dovunque in Istria, a Cittanova, Cherso (dal 1899), Dignano, Orsera, Pisino, Rovigno (dal 1900), Sanvincenti, Umago, Verteneglio, Visignano, Visinada, Castelvenere, Pisino, ecc. Accanto ai complessi bandistici di più antica costituzione ce n'erano alcuni di formazione più recente, come quelli di Portorose e Veglia. Isola si distinse per un'intensa attività di canto corale: nel 1896 venne fondata la società «Besenghi», nel 1875 la società di canto ecclesiastico ed accademico e nel 1909 la Società corale «Zamarin».

«La parte del leone spetta in ogni caso alle città di Pola, Capodistria, Lussingrande, Lussinpiccolo. Pola annoverava una banda cittadina, diretta dal maestro Jaschi, un coro cittadino, una società orchestrale, della quale era presidente il signor Ponis, il circolo musicale "Adria", fondato nel 1905, una società corale di lingua tedesca».¹ A Capodistria venne fondata nel 1887 una Società filarmonica, nel 1894 il Corpo Musicale Capodistriano, e nel 1899 la Società «Corpo corale cittadino».

«A Lussingrande e Lussinpiccolo una banda civica era mantenuta dalla locale società musicale; il direttore era Giorgieri; esistevano inoltre la Società

¹ M. PETRONIO, «Tradizioni musicali in Istria», *La Voce Giuliana*, Trieste, 16 marzo 1979, n. 261, p. 3.

dell'orchestra (presidente Vittorio Craglietto), la Società filarmonica, il coro del circolo popolare, il teatro Bonetti. Altri teatri si trovavano ad Albona, Parenzo e Rovigno».²

Dopo questa generale panoramica della «situazione musicale» in Istria, analizziamo l'attività delle singole cittadine per conoscere meglio quella che era la vita musicale nelle stesse.

Nel 1907 a Pinguente esisteva già un Corpo musicale. Era composto da trentacinque suonatori di trombe, clarini e tromboni e da tre suonatori con strumenti a percussione.³ A Draguccio nel 1909 esisteva un Corpo musicale formato da suonatori di trombe, clarini, tamburo, ecc. La banda comprendeva membri di tutte le fasce d'età.⁴

Piemonte aveva la sua banda con relativo coro che era molto richiesta anche dai paesi vicini.⁵

Verteneglio vantava una banda che si era costituita già nei primi anni del '900. La passione musicale veniva tramandata da padre in figlio, da fratello a fratello, da famiglia a famiglia cosicché negli anni Trenta quasi ogni nucleo familiare annoverava uno o più suonatori o cantori. Tra il 1933 e il 1937 il Maestro Guglielmo Museni trasformò la modesta banda paesana nel primo complesso della provincia di Pola.⁶

Cittanova ebbe una banda molto prima del 1930, che per anni continuò la sua attività e precisamente fino al 1935 quando cominciò a perdere parte della sua importanza.⁷

Ad Albona, oltre ai filodrammatici, i capocomici, gli impresari, c'erano pure i maestri di musica, valenti e stimati, come ad esempio Ignazio Laube e Felice De Giuli con i loro bandisti. Infatti, la banda comunale era sempre efficacemente presente nelle grandi e nelle piccole ricorrenze.⁸

Oltre alla Società filarmonica, istituita nel 1842, a Parenzo esisteva una banda musicale composta da cittadini appartenenti a tutte le classi sociali: operai, agricoltori, artigiani, impiegati, meccanici, muratori, negozianti, laureati, ecc. La musica allietava e accomunava tutti. La banda parentina era completa di strumenti musicali, compreso il contrabbasso a corde, il tam-tam e il pianoforte.⁹ Nel 1923

² *Ibidem*.

³ *La Voce Giuliana*, cit., 1° ottobre 1992, n. 558, p. 8.

⁴ *Ibidem*, 16 marzo 1993, n. 569, p. 7.

⁵ *Ibidem*, 1° maggio 1982, n. 330, p. 2.

⁶ A. ZAPPADOR, «Verteneglio oasi musicale nel cuore dell'Istria», *La Voce Giuliana*, cit., 16 aprile 1994, n. 593, p. 3.

⁷ «La banda di Cittanova: una rara fotografia», *Unione degli Istriani*, ottobre 1988, p. 3.

⁸ S. CELLA, *Albona*, Trieste, Libreria ed. L. Cappelli, p. 173.

⁹ «La banda musicale di Parenzo», *In Strada Granda*, Trieste, luglio 1974, n. 3, p. 4-5.

il Corpo musicale di Parenzo si sciolse. Nel 1926 grazie ai fratelli Antonio e Francesco Dapretto si costituì il nuovo Corpo musicale che raggiunse la cifra di 50 musicanti. Nel periodo 1926-1930 ebbe al suo attivo, tra feste nazionali, concerti ed altre uscite, ben 70 interventi.¹⁰

Nel 1875 si costituì a Isola la Banda Cittadina, dedicata a Giuseppe Verdi, sovvenzionata dal Comune. Il suo statuto, composto da 18 pagine, venne compilato nel luglio del 1878. Il 28 marzo 1889, V. Delise, prestò al Comune il denaro per l'acquisto degli strumenti per questa banda. La società filarmonica «Halietum» operò dal 2 agosto 1887 al 5 febbraio 1893. La vita culturale s'intensificò tanto da vedere la nascita, accanto alla Biblioteca civica, di 5 società musicali e canore. Tra queste la «Società di canto ecclesiastico e accademico», la «Società corale Besenghi» e la Società corale «Zamarin».

La «Società di canto ecclesiastico ed accademico», il cui statuto venne compilato il 6 aprile 1875 e approvato il 16 maggio dello stesso anno, venne fondata con lo scopo di assistere la Chiesa in tutte le sue funzioni ordinarie e di offrire al pubblico «piacevole trattenimento mediante produzione di scelti pezzi di opera e cori staccati». Ogni socio versava mensilmente 20 soldi che servivano per l'acquisto e la copiatura della musica. In caso di mancato pagamento (protratto oltre i sei mesi), il socio veniva espulso dalla Società. L'espulsione avveniva anche se il socio mancava, senza giustificazioni, per 5 volte consecutive. La chiesa contribuiva con 60 fiorini annui, provvedeva al locale per le prove, nonché alle spese d'illuminazione. Il numero dei soci era fissato a 50 membri esclusi il maestro o il direttore. Chi desiderava far parte della Società inoltrava la richiesta, a voce o per iscritto, al Direttore o a uno dei Consiglieri. L'amministrazione della Chiesa dava l'assenso e i soci, quindi, votavano l'accettazione o meno del richiedente. I ragazzi che venivano scelti dal Direttore o dal Maestro, non potevano considerarsi soci ed erano esonerati dal pagamento. Dopo un periodo d'istruzione nel canto i soci potevano essere eletti alle cariche di consigliere, segretario e cassiere e a concorrere alle produzioni sociali sia in Chiesa che altrove, partecipare alle adunanze della società con piena libertà d'espone i propri pareri e dare il proprio voto deliberativo, partecipare ai proventi della Società e prender parte a tutti i trattenimenti sociali preparati con altri fondi. Avevano l'obbligo d'essere sempre presenti alle funzioni religiose e alle produzioni accademiche, nonché apprendere ed eseguire una o più composizioni sia sacre che accademiche all'anno. Inoltre, la Società prevedeva l'inclusione di soci onorari che venivano proposti da un membro della Direzione. I loro diritti erano limitati e consistevano nell'intervenire ai trattenimenti accademici della Società con un contributo mensile. Lo statuto prevedeva, anche, sanzioni da prendere contro i soci che si comportavano immoralmente, irreligiosamente e in modo disonorevole. Il socio che veniva eletto in qualche carica sociale doveva assumerla ed esercitarla per almeno un anno, dopo di che aveva diritto a un riposo. La Direzione era composta da un direttore e da due consiglieri-

¹⁰ «La banda musicale di Parenzo», *In Strada Granda*, cit., dicembre 1974, n. 4, p. 16-18.

ri; se il numero dei soci era maggiore di 30, il numero dei consiglieri aumentava a quattro. Il direttore della Società faceva da maestro e da istruttore. Insegnava il canto, gratuitamente, ai soci e ai ragazzi, dirigeva le prove e gli esercizi, l'esecuzione delle produzioni in Chiesa e altrove, convocava e scioglieva le adunanze della Società e della Direzione, firmava gli atti e fissava gli orari delle prove. L'Amministrazione della Chiesa decideva sulla sua nomina o rimozione e sul suo onorario. Il direttore e i consiglieri avevano il diritto di proporre nuovi soci; decidevano sulla scelta dei pezzi e delle composizioni da acquistare, da studiare e da eseguire. La mancanza di rispetto da parte di un socio veniva punita con la sua espulsione. I consiglieri rimanevano in carica per circa un anno e potevano essere rieletti. La Società aveva pure un Segretario e un Cassiere.

Il primo, nominato dalla Direzione, possibilmente dai membri della Società, aveva il compito di compilare sotto la dipendenza della Direzione gli ordini del giorno delle adunanze e il loro verbale, di stendere gli atti, di tenere i registri della Società. Il suo mandato durava un anno con possibilità di riconferma. Il Cassiere conservava il denaro della Società, sotto sua responsabilità, giustificava i versamenti mediante le rispettive quietanze, controfirmate dal Direttore, rilasciava le ricevute e faceva un resoconto mensile, sulla sua gestione alla Direzione e annualmente alla Società. Veniva nominato dalla Direzione e il suo mandato durava un anno con la possibilità di rielezione. I consiglieri, il segretario e il cassiere lavoravano volontariamente. L'adunanza generale aveva luogo ogni anno nel mese di dicembre. In essa veniva fatto un resoconto sulla gestione, si discuteva sulle proposte della Direzione e di singoli soci, approvandole o meno mediante votazione aperta o segreta per passare, poi, alla nomina o conferma dei Consiglieri. L'adunanza generale veniva convocata ogni qualvolta si trattava di ammettere un nuovo socio o per motivi d'eccezione. La Società non poteva unirsi ad altre Società, né tenere rapporti ufficiosi con esse. La musica sacra acquistata restava proprietà della Chiesa, alla quale sarebbe appartenuto tutto in caso di scioglimento della Società.

La Società corale «Besenghi» aveva lo scopo di educare un determinato numero di soci nel canto accademico, organizzare un corpo corale per trattenimenti sociali, tenere pubblici concerti ed eventuali gite di piacere fuori città. Lo statuto della società, compilato il 30 marzo 1896, suddivideva i soci in cantori, contribuenti e onorari. Venivano scelti dalla Direzione e sottoposti a una prova d'idoneità nella scuola sociale di canto. Dopo esser stati accettati ne assumevano i diritti, gli obblighi e i doveri. Il numero dei soci cantori era fissato a 50 membri al massimo e 20 al minimo. La società si riteneva costituita all'adesione di 40 soci. Venivano considerati soci tutti quelli che senza prendere parte attiva al corpo corale in fatto di canto, acquistavano tutti i diritti dei soci in generale e sottostavano agli obblighi e ai doveri sociali, versando la quota di partecipazione di 50 soldi. L'assemblea generale decideva sulla nomina dei soci onorari, i quali potevano essere riconosciuti per meriti distinti nell'arte musicale o che s'erano resi benemeriti nella Società per qualche nobile azione. I soci cantori dovevano frequentare la scuola di canto, intervenire alle prove, prender parte ai concerti e ai trattenimenti.

Ogni socio aveva il diritto di eleggere e di essere eletto alle cariche sociali, prendere parte ai divertimenti, assistere ai concerti, intervenire ai congressi generali, proporre nuove interpellanze, ispezionare i protocolli e controllare l'impiego del capitale sociale. Venivano esclusi i soci che si comportavano immoralmente, che disonoravano la Società o che in qualche modo ne compromettevano la sua legale esistenza. Venivano esclusi pure quelli che non intervenivano regolarmente alle lezioni, alle prove o alle festività musicali. La Società veniva amministrata e rappresentata da una direzione, composta da un presidente, un vice presidente, tre consiglieri, un segretario, un cassiere e due esattori, eletti a maggioranza assoluta di voti dal congresso dei soci. Il Presidente aveva il compito di convocare e presiedere le sedute della Direzione e della Società, proporre l'ammissione di nuovi soci (la cui nomina veniva sanzionata dalla Direzione), provvedere alle discipline interne della scuola, formulare in accordo con il maestro i programmi dei concerti, trattenimenti interni o pubblici ed eventuali gite. La Direzione era incaricata a nominare il maestro di canto. Se un membro della Direzione non interveniva alle sedute della stessa per tre volte consecutive senza giustificazioni le sue mansioni venivano affidate ad altri. Inoltre, nello statuto vengono descritte le funzioni del cassiere, degli esattori, del segretario e del direttore. Le sedute si convocavano ogniqualevolta il Presidente lo ritenesse necessario. Venivano fissati i criteri di votazione, di convocazione dei congressi, ecc. Si proibiva ai soci di cantare in pubblico cori sociali, eccetto se la Presidenza non ne dava l'autorizzazione. In caso contrario venivano esclusi dalla Società. Le rendite sociali erano costituite dalla tassa d'ammissione, dal contributo mensile, da eventuali proventi per trattenimenti sociali a pagamento, da eventuali offerte in genere. Tali rendite venivano impiegate per corrispondere all'onorario per il maestro, per l'affitto dei locali di scuola, per far fronte alle spese di gestione e per costituire un eventuale fondo di riserva. In caso di scioglimento, si prevedeva d'assegnare la società a un'altra società di canto che si fosse legalmente costituita entro un triennio dall'epoca dello scioglimento della presente coi medesimi intendimenti. Spirato questo termine il detto patrimonio doveva essere devoluto al locale Fondo dei poveri.¹¹

A Pisino la prima Società Filarmonica venne fondata nel 1859. Fino al 1880 venne diretta dal professore di musica Giuseppe Giannetti. Ne «L'Istria» del 1° aprile 1882 si fa il nome del maestro Ugolini dal quale dipesero le sorti della banda. Il nuovo maestro radunò 30 elementi, li istruì e li fece suonare in teatro. Nel 1885 il maestro Ugolini venne sostituito dal maestro Giorgeri. Il cambio della guardia ai vertici del Comune, però, mandò all'aria la banda e l'orchestra. Perciò i Pisinesi ne fondarono una privata affidandola al maestro Augusto Niederkorn, mentre dell'orchestra si prese cura il pianista Massimiliano Gherbetz. I due complessi iniziarono la loro attività con concerti vocali e strumentali in teatro e in piazza. Nel 1893 l'avvocato Francesco Costantini propose la formazione della Società Filarmonica. Assieme ad Adamo Mrach, Fe-

¹¹ M. MALUSÀ, «Isola: far cultura», *Panorama*, Fiume, 15 gennaio 1993, n. 1, p. 27-29.

dele e Ruggero Camus, Luigi Comisso, Giovanni Marghetti ed altri emanò lo statuto e l'8 agosto 1894 iniziò la sua attività. Nel 1906 la direzione venne affidata a Fedele Camus e la banda al maestro Ancarani, che diede grande impulso alla Società. Dal 1909 al 1914 subentrò il maestro Pischiutta. Dopo la Prima Guerra mondiale la presidenza venne affidata al prof. Craglietto che ricoprì tale carica fino al 1920. Poco tempo dopo fece ritorno il maestro Pietro Pischiutta. Presidente della Filarmonica nel 1925 fu Gioberto Covaz. Man mano che i tempi cambiavano la Filarmonica venne assorbita dal Dopolavoro. Nel novembre 1933 la Società festeggiò con un mese di ritardo il quarantesimo di vita. «Il 2 febbraio 1934 fu una giornata di eccezionale impegno per la Filarmonica. Venne rappresentata l'operetta "Il ragno azzurro" del maestro Roudegger. Gli attori erano così numerosi che a stento si aggiravano sul palcoscenico. 22 erano gli artisti, 15 i coristi, 5 le ballerine, 4 le contadinelle, più le comparse che impersonavano viaggiatori, invitati, camerieri e lift. Il corpo orchestrale contava 30 elementi ed era diretto dal maestro Pischiutta, il coro da Ignazio Gherbetz e il recitativo da Peppino Nicosia. Complessivamente i Filarmonici raggiunsero quell'anno il numero di 34, i concerti eseguiti erano stati 13, le uscite per feste nazionali e cerimonie 20, i funerali 1, le rappresentazioni di operette 3, le scampagnate 1, le gite fuori sede 1, ad Abbazia».¹² La Filarmonica continuò la sua attività fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Del 1° luglio 1913 è, invece, lo statuto della Società Filarmonica di Castelve-nere che prevedeva pure una Sezione Banda, un'orchestra e un coro. Lo scopo di questa istituzione era «d'istruire e di tenere raccolti gli elementi necessari a qualunque spettacolo musicale pubblico e privato, procurando ai suoi membri ogni possibile vantaggio dall'esercizio dell'arte musicale».¹³ I fondi necessari per far fronte alle spese venivano attinti dal contributo dei soci, dai redditi delle produzioni musicali e da elargizioni spontanee ed altri introiti straordinari. I soci erano effettivi e onorari. Socio effettivo poteva essere chiunque ne facesse domanda a voce o per iscritto alla Direzione. Da notare che nell'articolo 4 dello statuto a proposito dei soci e della loro ammissione si specificava che come soci «potevano venir accettate anche le femmine».¹⁴ Le persone che avevano dei meriti speciali verso la Società potevano diventare soci onorari e venivano nominati dal Congresso generale su proposta della Direzione. Tutti i soci erano tenuti ad attenersi strettamente allo Statuto e al Regolamento interno compilato dalla Direzione della Società. Avevano diritto di «usufruire dell'istruzione musicale, di far parte dei corpi corali musicali della società, di far proposte, muovere interpellanze, prendere parte a qualsiasi votazione e venir anche eletti alle cariche sociali se

¹² N. FERESINI, *Pisino, una città un millennio (983-1983)*, ed. Famiglia Pisinota, 1983, p. 79-85.

¹³ «Statuto della Società Filarmonica di Castelve-nere», Archivio di Stato, Trieste (= A.S.T.), busta n. 13.

¹⁴ *Ibidem*.

maggiorenni di età, soltanto i soci maschi».¹⁵ I soci onorari non potevano eleggere o essere eletti alle cariche sociali. Inoltre i soci avevano l'obbligo ad appartenere alla Società per la durata di tre anni. Per uscire dalla Società bisognava fare domanda scritta alla Direzione almeno due mesi prima dello spirare del triennio sociale, altrimenti vi si rimaneva obbligati per tutto il triennio successivo. Potevano venir esclusi quei soci che contravvenivano in modo grave alle disposizioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni e che compromettevano il decoro o l'interesse materiale o morale della Società. Quando il socio entrava a far parte della Banda doveva avere un proprio strumento. La Direzione della Società forniva lo strumento a chi ne era sprovvisto, cosicché oltre il canone mensile doveva versare un contributo a saldo valore dello strumento del debito contratto per l'acquisto dello stesso. Gli articoli successivi stabiliscono le varie norme riguardanti l'uso degli strumenti. Segue il capitolo riguardante la direzione ed amministrazione della Società, nonché a proposito dei membri della direzione. La direzione era composta da un presidente, un segretario, un cassiere e tre direttori, tutti scelti dal ruolo dei soci. Nello statuto vennero stabilite le mansioni e i doveri dei singoli componenti della Direzione specificando che «la Direzione resta in carica per un anno. I membri della stessa sono rieleggibili. In caso di dimissione essa è obbligata a restare in carica fino alla nomina della nuova Direzione».¹⁶ Nello statuto (art. 31) si menzionano tre revisori con il compito di esaminare il bilancio sociale e di farne rapporto scritto al Congresso. I revisori rimanevano in carica un anno ed erano rieleggibili. Per quel che riguarda i congressi generali c'è da rilevare che la Società veniva convocata in adunanza generale ordinaria una volta all'anno, entro il mese di marzo, avvisando i soci almeno 8 giorni prima. Erano di competenza esclusiva dell'adunanza generale l'approvazione del bilancio annuale, la nomina delle cariche sociali, la nomina dei soci onorari, la fissazione del canone, la modificazione dello Statuto e lo scioglimento della Società. Lo Statuto si conclude con i capitoli riguardanti i proventi delle produzioni della banda e delle sezioni; la lingua d'uso della società; lo scioglimento della società; decisione nelle controversie e disposizioni transitorie che specificano che il regolamento, firmato da Giuseppe Spizzamiglio (preside) e Michelich Carlo, sarebbe entrato in vigore appena raggiunto il numero di 50 soci e dopo l'approvazione da parte dell'Autorità.

A Capodistria l'arte musicale veniva coltivata in diverse espressioni artistiche: coro, banda e orchestra. Da ricordare senz'altro la Società Filarmonica, che ebbe l'approvazione governativa e che si costituì nel 1865. Giovanni De Manzini, Cristoforo Belli e Giovanni Genzo erano i promotori della Società che si prefiggeva «... di formare un'orchestra ed un corpo di coristi, e ciò tanto per riguardi educativi e di divertimento, quanto per offrire di tratto in tratto delle accademie al pubblico a scopo di beneficenza e di lustro cittadino, nonché per concorrere nelle

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

maggiori solennità religiose ad accrescerne il decoro (art. 1)».¹⁷ Dopo aver versato 12 fiorini per l'iscrizione annua, i soci avevano il diritto «di entrare tra gli alunni della scuola di musica» (art. 8), ed il dovere «di obbedire al regolamento della scuola di musica, qualora vi siano iscritti come alunni o suonatori ed in tal modo provvedersi di proprio strumento».¹⁸ Al regolamento della scuola doveva provvedere naturalmente la direzione, come pure «stabilire i trattenimenti ed in genere tutte le prestazioni dell'orchestra e del corpo dei coristi». Per la nomina del maestro, tre voti spettavano alla direzione della Società e due alla deputazione comunale. Al maestro (art. 20) si faceva anche obbligo «di istruire una banda in servizio del Comune». Si determinava infine (art. 21) di incorporare «la già stabilita scuola privata di canto». Quasi tutti i maestri della Società Filarmonica furono contemporaneamente organisti ed istruttori del coro del duomo, stipendiati a parte dall'amministrazione parrocchiale. L'orchestra interveniva in duomo soltanto nelle maggiori solennità.¹⁹ Oltre a questa, Capodistria ebbe pure il Corpo Musicale Capodistriano (1894), la Società Corpo corale cittadino (1899 - esistente prima del 1890) e la Società di Canto (1874). Il primo stilò il proprio statuto il 6 agosto 1894, per modificarlo al congresso generale straordinario del 18 ottobre dello stesso anno, approvato poi dall'I.R. Luogotenente Rinaldini il 16 dicembre 1894. Nei 28 articoli, suddivisi in VI capitoli si fa cenno al nome, sede e scopo della Società, i soci, la direzione ed amministrazione della stessa, i revisori, i congressi generali e lo scioglimento della Società.²⁰ Il corpo musicale capodistriano venne affidato al maestro Buresch e poi al maestro Bucavez. Si sciolse nel 1906.²¹ Il «Corpo corale cittadino» vide la luce nel 1899.²² Lo statuto venne stilato l'8 aprile dello stesso anno dal Comitato promotore formato da Vittorio Cocevar, Pietro G..., Giuseppe Pierobon e Giuseppe Marsich. Composto da VIII capitoli suddivisi in 46 articoli, lo statuto rileva che lo scopo della Società era «l'istruzione nel canto musicato corale di un numero indeterminato di soci e l'organizzazione progressiva di trattenimenti sociali, concerti ed eventuali gite fuori città».²³ I soci erano suddivisi in cantori, contribuenti e onorari. A questo proposito nello statuto vennero annoverati e specificati in 16 articoli i diritti e i doveri degli stessi. La direzione era composta da un presidente, un vicepresidente, dodici consiglieri e un segretario cassiere, tutti eletti in seduta generale della Società. Gli articoli 19-29 ne illustrano i compiti. Nel prosieguo si parla delle sedute, radunanze sociali, riunioni generali, delle rendite sociali e del loro impiego, per concludere con le di-

¹⁷ G. RADOLE, *La musica a Capodistria*, Centro studi storico-religiosi Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1990, p. 98.

¹⁸ *Ibidem*, p. 98.

¹⁹ *Ibidem*, p. 99.

²⁰ «Statuto del Corpo Musicale Capodistriano, Capodistria 1894», A.S.T., busta n. 13.

²¹ G. RADOLE, *op. cit.*, p. 100.

²² «Statuto della Società "Corpo corale cittadino" in Capodistria - 1899», A.S.T., busta n. 13.

²³ *Ibidem*.

sposizioni generali e le disposizioni transitorie. In appendice pubblichiamo per intero lo statuto in parola.

A Capodistria sorsero anche altri corpi bandistici quali: la Banda Sociale di Capodistria, la Banda «Beato Elio», la Fanfara «Libertas», la Banda dei «socialisti», ecc.

Il gusto per la musica si affermò a Rovigno nel 1765 circa con la fondazione dell'Accademia dei filarmonici.²⁴ Tale Accademia «colla sua partecipazione rendeva più solenni le cerimonie religiose, prendeva parte attiva a rallegrare anche i lieti ritrovi. E le cronache registrano le numerose “serenate con suoni e canti” date da quest'Accademia (così ad esempio, la serenata del 4 luglio 1791 costò alla cassa dell'Accademia lire 200) nel nostro porto in quelle notti in cui esso, placido ed illuminato dall'argenteo raggio della luna, s'assomiglia a lago incantato».²⁵ A Rovigno le tradizioni musicali e corali, forti dalla passione per il canto e la musica fecero sì che nel 1814 fu fondata un'Accademia musicale. Ne fu fondata un'altra (l'ultima) il 30 novembre 1823 che durò vari anni. Diretta dal maestro don Andrea Battistella e dal valente violinista don Andrea Rocco Preposito - parroco. Con il cessare delle Accademie subentrarono le Unioni delle cosiddette Bande con strumenti a fiato, che dal 1842 presero il nome di «Scuola di musica comunale», con il maestro stipendiato dal Comune.²⁶ Sospesa nel 1856 venne riattivata nel 1860. Nel 1872 si costituì una Società filarmonica (1871-1873) e cinque anni dopo, nel 1878, un'altra che durò fino al 1881, mentre nel 1879 nacque una Banda Unione che durò fino al 1883. Nel 1886 sorse un Istituto civico musicale che impartiva lezioni di banda, orchestra e canto. I Rovignesi disponevano di un'eccellente banda musicale, di cori, orchestre e le occasioni per trattenimenti, balli, convegni erano frequenti.²⁷ L'8 gennaio 1893 per la prima volta uscì a Rovigno la banda dell'Istituto Civico Musicale, sotto la direzione del maestro Arturo Widmer. Le nuove divise della banda erano di panno blu con mostrine celesti filettate di bianco. Sul collare rovesciato c'era l'arpa, simbolo della musica. Il berretto aveva i medesimi colori della divisa. Per la prima volta si suonò a Rovigno l'intermezzo della «Cavalleria rusticana», nonché la «Marcia trionfale» dedicata alla città e scritta espressamente dal maestro Widmer.²⁸

L'articolo apparso sul giornale rovignese «La difesa dell'operaio» preannunciò, nel 1897, la fondazione di una Società filarmonica. Il pezzo intitolato «Una

²⁴ G. ROSSI SABATINI, «Tomaso Caenazzo. Cinque secoli di dominazione veneta a Rovigno», *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (= ACRSR)*, Rovigno-Trieste, vol. XI (1980-1981), p. 465.

²⁵ B. BENUSSI, *Storia documentata di Rovigno*, Trieste, Tip. Lloyd austro-ungarico, 1888, p. 181.

²⁶ G. RADOSSI - A. PAULETICH, «Repertorio alfabetico delle cronache di Rovigno di Antonio Angelini», *ACRSR*, vol. VII, 1976-1977, p. 212.

²⁷ A. BENEDETTI, «Rovigno dal 1848 ai giorni del triste esodo» (manoscritto), p. 75-77.

²⁸ M. BOGNERI, «Pola e l'Istria attraverso la cronaca (1886-1947)», *La Voce della Famia Ruvinisa*, Trieste, A. IV, n. 14, aprile-giugno 1982, p. 9-10.

nuova società filarmonica» recita testualmente: «Il comitato promotore della nuova società filarmonica che sta per formarsi a Rovigno invitava la nostra Redazione ad un saggio musicale e ci offriva la sottoscrizione di socio, noi abbiamo aderito sempre previo esame dello statuto. Ora visto il paragrafo 5 in cui la società promette di dare ai soci tutti quei divertimenti che non fossero proibiti dalla legge, siccome ci possono essere dei divertimenti permessi dalla legge civile contrari però all'ecclesiastica, così la Redazione si trova obbligo di esporre una brama alla nuova commissione, per la regolazione dello statuto, che cioè alla parola legge si aggiungesse civile ed ecclesiastica, osservando pure che la società nulla andrebbe a perdere, essendo che la Chiesa concorre anche indirettamente a favore della società servendosi del maestro di questa, quale suo per l'organo speriamo che nulla osterà alla suddetta commissione di stabilire nello statuto l'obbligo della società di non far balli alla metà di quaresima, e lasciar produzioni e commedie immorali per tranquillare il cuore del nostro pio pastore, ottimo vecchio cioè il distinto cittadino Cavaliere Mons. Medelin. Desideriamo pure per migliore accordo che il canone diviso in due classi si abbinasse in una, magari di medio prezzo, a maggiore facilitazione di tutti, mentre la Redazione si lusinga che sarà accolta l'onesta sua domanda, fa i più splendidi auguri onde questo nuovo sodalizio abbia ad essere vigoroso, forte e viva con pace e concordia tra i cittadini».

L'inizio del XX secolo trovò la piccola Rovigno fervente di attività musicali. Nel 1900 esisteva già la «Società filarmonica popolare» che nacque con lo scopo di «... unire e allevare filarmonici e formare coi medesimi un corpo di banda, eventualmente un'orchestra e un corpo corale, che riescano a lustro della città nelle feste pubbliche, nei pubblici divertimenti e negli eventuali trattenimenti sociali». Finanziata dal Comune, percepiva contributi tramite elargizioni volontarie mensili dei soci, facendosi pagare le eventuali prestazioni richieste da terzi. Era composta da «soci filarmonici» e da «soci contribuenti», mentre la sua direzione era costituita da un presidente, un vicepresidente, un segretario e un cassiere. Il suo statuto, approvato il 29 aprile 1900, fu sottoscritto dal Comitato promotore, formato da 27 membri, molti dei quali, nel 1903, risultarono essere soci anche del «Corpo corale del Pio Oratorio». Quest'ultimo sorse con l'intento di «... unire dilettanti cantori e formare cogli stessi un corpo corale che riesca a lustro e decoro della città e specialmente della Parrocchia...». Costituito da soci effettivi (suddivisi a loro volta in coristi effettivi, coristi dilettanti e allievi) e da soci benefattori contribuenti, la società veniva sovvenzionata dall'amministrazione della chiesa parrocchiale di Sant'Eufemia, da contributi «spontanei» e da pagamenti per esibizioni richieste da terzi. Durò, probabilmente, fino al 1914, anno in cui cessò d'esistere la Confraternita del Pio Oratorio.²⁹ Pubblichiamo in appendice gli Statuti delle due società.

²⁹ M. MALUSÀ, «Fervide passioni musicali all'ombra di Sant'Eufemia», Trieste, *Il Piccolo*, 14 maggio 1992.

Rovigno, inoltre, annoverava anche la presenza di un club mandolinistico, costituito nel 1904, sotto la direzione del maestro Tomaso Caenazzo. Diede il primo concerto il 23 luglio 1905 a una festa sul mare, a bordo di un veliero tutto illuminato ad acetilene. I concerti e le esibizioni di queste società venivano eseguiti in piazza della Riva (oggi piazza Tito), nel teatro comunale e nei posti più svariati di Rovigno. Ad esempio, il 27 maggio 1905 la città festeggiò alla grande l'inaugurazione dell'illuminazione pubblica a gas, dove tra gli altri partecipò anche la banda della società filarmonica, diretta dal maestro Giuseppe Peitler.³⁰ Il costituito Corpo Corale cittadino il 5 ottobre 1905 ebbe il proprio Inno (parole del dott. Giorgio Devescovi e musica del maestro Giulio Hermann).³¹ Il 10 dicembre 1905 eseguì il primo concerto in Piazza della Riva.³² Durante il Carnevale del 1908 il Comitato dei pubblici festeggiamenti indisse un concorso pubblico, istituito all'inizio dell'anno con lo scopo di «dare nuova vita alla tradizione dei canti roviginesi popolari, che da parecchio tempo era interrotta e di creare nuovi documenti del dialetto rovignese tanto interessante specialmente per gli studiosi». ³³ Il 15 febbraio ebbe luogo il «ballo dei fiori» con premi alle migliori maschere; il 22 febbraio il ballo a favore della Società Filarmonica Popolare. Negli intermezzi si esibirono i coristi del «Corpo Corale» accompagnati dal «Corpo di banda». Il 25 febbraio ci fu il gran ballo sociale della neocostituita Associazione Femminile «Cuore e Pensiero», mentre il 27 febbraio ci fu una grande fiaccolata per la città con sorprese e ballo finale con la banda della «Filarmonica». Il 1° marzo il «Corpo corale cittadino» eseguì le tre canzonette vincitrici («La Battana» di Giorgio Devescovi e Amodeo Zecchi; «Li tabachéine» di Carlo Fabretto; «I nostri veci») che vennero premiate con cerimonia ufficiale il 2 marzo.³⁴ Le cronache registrano inoltre che la Società Filarmonica con proprio complesso bandistico partecipò nel 1910 alle gare delle Bande musicali istriane in occasione della Prima Esposizione Istriana a Capodistria.³⁵

Da un articolo del settimanale rovignese «Idea Italiana» del 2 aprile 1914 risulta che il 1° aprile dello stesso anno venne inaugurata la Scuola cittadina di musica d'istituzione comunale. L'inaugurò l'avvocato Davanzo, rappresentante del Magistrato civico che «con belle parole ricordò come il cessato sistema di sovvenzionare le Società filarmoniche del luogo non aveva dato i risultati sperati e che perciò la Giunta comunale amministrativa, accogliendo le proposte dei delegati del Comune presso le Società filarmoniche, con voto concorde della maggio-

³⁰ A. SEGARIOL, «Cronache di Rovigno», manoscritto - originale presso il Museo Civico di Rovigno, n.ro inv. 214/1982.

³¹ *Ibidem.*

³² *Ibidem.*

³³ E. MARIN, «“La Batana”, “Li tabachéine”, “I nostri veci” e la festa “Seghemo la vecia”», *La Voce della Famia Ruvignisa*, A. XIII, n. 53, gennaio-febbraio 1991, p. 7.

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ A. BENEDETTI, «Rovigno dal 1848 ai giorni del triste esodo» (manoscritto), p. 80.

ranza dei suoi componenti deliberava di assegnare l'importo finora speso in sovvenzioni infruttuose alla neoerigenda Scuola cittadina di musica, guadagnandosi così il plauso di quanti nel nostro paese amano la gentil arte dei suoni e dei canti». Parlò quindi l'avvocato Sponza quale Presidente del Curatorio della Scuola affermando che «... la Scuola fu ritenuta necessaria già al nascere della Società filarmonica nel 1901, ma allora ebbero il sopravvento coloro che al mantenimento del Corpo di banda volevano dedicata interamente l'attività della Società. Quando però in seguito al recesso di molti fra i migliori filarmonici le file della banda s'erano rilevantemente assottigliate, allora si ricorse alla scuola, alla quale però non si dettero salde basi, sicché gli allievi, mancando di una vera e propria istruzione tecnica, non potevano diventare abili filarmonici». Affermò che la Scuola cittadina era stata fatta per «creare buoni dilettanti», che il numero degli iscritti era di circa un centinaio, nella speranza che sarebbero aumentati visti i proponimenti del Curatorio di «infondere nei cittadini l'amore alla coltivazione della nobile arte della musica e dei trattenimenti che si prefigge d'organizzare». Nel ringraziare il Comune per l'appoggio accordato agli sforzi del Curatorio per giungere all'istituzione di questa scuola, l'avvocato Sponza presentò all'uditorio il dirigente della scuola, il maestro Giovanni Marvin che tenne la sua prolusione sugli «Albori del melodramma» iniziando così una serie di lezioni sulla storia della musica, accattivandosi le simpatie generali del pubblico che avevano riconosciuto in lui «una persona colta ed erudita».³⁶

³⁶ «L'inaugurazione della Scuola cittadina di musica», *Idea Italiana*, Rovigno, Tip. Antonio Coana, 2 aprile 1914, A. XIX, n. 796.

APPENDICE

STATUTO DELLA SOCIETÀ CORALE «ZAMARIN» - ISOLA

Capitolo I - Nome, sede e scopo della Società

Art. 1 - Viene costituita con la sede in Isola una Società che ha per titolo «Società Corale Zamarin». Scopo di questa Società si è quello di educare un determinato numero di soci nel canto accademico, istituire un corpo corale per dare trattenimenti sociali ed eventualmente anche pubblici, organizzare concerti ed eventualmente anche gite fuori di città ed intervenire con canto a funerali privati il tutto però entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legali e colle norme e mezzi indicati dalle presenti disposizioni statutarie.

Capitolo II - Dei soci, loro qualifiche, diritti ed obblighi

Art. 2 - I soci si dividono in: soci cantori, soci sostenitori e soci onorari.

Art. 3 - I soci cantori sono quelli che sopra parere del maestro di canto e previo esperimento nella loro idoneità nella scuola di canto, saranno ammessi a far parte del corpo corale acquistandone il nome ed il diritto di ogni socio ed in pari tempo assumendone gli obblighi e doveri.

Art. 4 - Il numero dei soci cantori è fissato al massimo in 80 ed al minimo in 10.

Art. 5 - Soci sostenitori saranno quelli che si assumono la contribuzione del canone annuo senza far parte però del Corpo e sezione corale.

Art. 6 - Tanto i soci cantori quanto i soci sostenitori possono venir eletti a cariche sociali purché però abbiano oltrepassato il 18esimo anno d'età.

Art. 7 - Soci onorari sono quelli che vengono nominati come tali dall'Assemblea Generale dei soci per meriti speciali acquisitisi verso la Società o per altre ragioni d'indole artistica.

Art. 8 - Per venir ammesso alla Società la domanda deve essere diretta alla Direzione sociale la quale deciderà a maggioranza assoluta di voti. In caso di ripulsa ne verrà data partecipazione all'insinuato senza però adurne i motivi.

Art. 9 - L'associazione è obbligatoria per un anno almeno che comincia sempre col 1 Gennajo; i soci che non avranno dato formale disdetta almeno 3 mesi prima cioè alla fine di Settembre di ogni anno, verranno ritenuti obbligati per l'anno successivo e così di seguito.

Art. 10 - I soci cantori devono frequentare la scuola di canto, intervenire alle prove di canto fissate dal maestro e prendere parte ai concerti stabiliti dalla Direzione d'accordo col maestro a scanso di una penale che verrà stabilita dal rispettivo Regolamento per la sezione canto e soci cantori.

Art. 11 - Ogni socio cantore e contribuente è tenuto a versare oltre alla tassa d'entrata fissata nell'importo di Cor. 1.- anche ad un contributo mensile di Cent. 20 aumentabile anche fino ad 1 Cor. mensile quando nel congresso ordinario annuale dei soci venisse ritenuto per ragioni di opportunità ed economia sociale conveniente di farlo.

Art. 12 - Il socio che rimanesse in arretrato col pagamento di 6 mesi verrà previo avvertimento radiato dal ruolo sociale, né lo stesso potrà venir riammesso se non verso pagamento di una tassa di entrata fissata in Cor. 5.-

Art. 13 - Contribuzioni spontanee di soci o elargizioni straordinarie di terzi verranno considerate come proprietà assoluta della Società ed andranno registrate sempre quale aumento del patrimonio sociale.

Art. 14 - Ogni socio cantore o contribuente ha diritto di eleggere o di essere eletto alle cariche sociali purché abbia oltrepassato il 18esimo anno di età, d'intervenire ai congressi, farvi proposte, interpellanze ispezionare i protocolli i registri di cassa e domandar conto sull'impiego dei capitali sociali.

Art. 15 - Verranno eliminati dal ruolo sociale quei soci che tenessero un contegno immorale, che disonorassero la Società o che ne compromettessero in qualche modo la sua legale esistenza; quelli tra i cantori, che ripetutamente, senza motivo giustificato non intervenissero alla regolare frequentazione delle lezioni, delle prove e delle stabilite festività.

Art. 16 - Per l'effettuazione degli scopi sociali ed in specialità dei concerti sociali, il maestro di comune accordo colla Direzione ed il Direttore della Sezione corale potrà di volta in volta assumere ed istruire anche dei fanciulli e ragazze i quali coadiuveranno nel disimpegno dei fissati concerti senza obbligo da parte loro di alcuna contribuzione sociale e senza diritto anche da parte degli stessi di compenso alcuno.

Art. 17 - La Società Corale «Zamarin» in Isola si riterrà costituita quando vi avranno aderito almeno 15 soci.

Capitolo III - Della rappresentanza

Art. 18 - A rappresentare, dirigere od amministrare la Società sono destinati una Direzione ed un Consiglio di Amministrazione. La Direzione si compone di un Presidente, un Vice Presidente, un segretario ed un cassiere. Il Consiglio di amministrazione si compone di 4 consiglieri. Tanto la Direzione quanto i consiglieri restano in carica per 1 anno e sono rieleggibili.

Art. 19 - La Direzione ed il Consiglio di Amministrazione prestano la loro opera gratuitamente, vengono eletti dai soci in apposita riunione a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto.

Capitolo IV - Doveri ed uffici della Direzione e Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - La Direzione ed il Consiglio di Amministrazione hanno i seguenti incarichi:

- a) trattare ogni questione economica e disciplinare;
- b) convocare ogni anno in adunanza generale la Società;
- c) 3 giorni prima di ogni adunanza generale dare notizia ai soci con circolare ed unito ordine del giorno;
- d) nominare, stipendiare, sospendere o licenziare gli impiegati ed inservienti, che per avventura fossero necessari alla Società;
- e) riunirsi almeno una volta al mese per la revisione degli affari in corso, deliberando a maggioranza di voti;
- f) dar esecuzione a tutte le deliberazioni della Società;
- g) trattare sull'accettazione dei soci;
- h) provvedere alla disciplina interna della scuola di canto;
- i) fissare in unione al maestro i programmi dei concerti, dei trattenimenti sociali e pubblici e delle eventuali gite;

l) disporre l'opportuno per l'impiego del denaro rifluito in cassa dai contributi dei soci, da offerte, doni, ecc.

Art. 21 - Al segretario si spetta la redazione dei verbali, la tenuta dei registri, il carteggio, la conservazione dell'archivio, della musica, la consegna delle carte di legittimazione (matricola) ed in generale tutto ciò che concerne l'andamento d'ufficio.

Art. 22 - Il Cassiere custodisce sotto sua responsabilità il denaro della Società ed i titoli delle eventuali investite, tiene il registro di cassa ed altri se occorrenti e rende conto della gestione nell'adunanza generale.

Art. 23 - Altre sono le cariche sociali e precisamente i Revisori dei conti eletti dall'Assemblea dei soci ed ai quali è domandata la revisione dei conti annuali, prima che sieno sottoposti al Voto dell'Assemblea Generale.

Capitolo V - Delle adunanze

Art. 24 - In ogni adunanza si darà lettura:

- a) del processo verbale della seduta antecedente;
- b) si faranno le elezioni delle cariche sociali e dei revisori dei conti; riconfermando anche in tutto od in parte le anteriori;
- c) si darà conto della gestione sociale, previamente esaminata dai revisori e del loro rapporto;
- d) si discuterà ed approverà il conto di previsione, dell'anno successivo ed il consuntivo del decorso;
- e) si aprirà la discussione e si delibererà su tutte le proposte della Direzione e su quelle dei soci.

Art. 25 - Si convocheranno anche adunanze straordinarie generali:

- a) quando la Direzione lo crederà necessario;
- b) quando ne sarà fatta domanda per oggetto importante dalla decima parte dei membri componenti la Società.

Art. 26 - In generale si terranno valide le adunanze quando il numero degli interventi non sia minore del quinto dei soci iscritti, e si delibera a maggioranza di voti.

Art. 27 - Quando trattasi di modificare lo Statuto non potrà essere rappresentata nell'adunanza meno della 1/2 del numero degli iscritti.

Art. 28 - Se dietro un primo invito l'adunanza non fosse legale ad un secondo si riterrà valida qualunque sia il numero degli intervenuti; sempreché non si tratti di modificazione dello Statuto sociale, nel qual caso rimane inalterata la disposizione di cui l'art. 27.

Art. 29 - Nessun socio può aver voto se non che comparando personalmente alle adunanze, non essendo ammesse le procure.

Art. 30 - Il presidente non vota che in caso di parità.

Capitolo VII - Del Giurì

Art. 31 - Se nella Società insorgessero divergenze tali che la Direzione ed il Consiglio non bastassero ad appianare, il Presidente convoca un Giurì composto di 5 soci, il quale pronuncia inappellabilmente nella questione.

Capitolo VIII - Rendite sociali e loro impiego

Art. 32 - Le rendite sociali sono costituite:

- a) dalla tassa d'ammissione;
- b) dal contributo sociale pagato dai soci;
- c) da eventuali proventi per trattenimenti sociali a pagamento;
- d) da multe pagate dai soci cantori;
- e) da eventuali offerte in genere.

Art. 33 - Le rendite verranno impiegate:

- a) a pagare l'onorario al maestro od altri inservienti sociali;
- b) a tacitazione dell'affittanza dei locali di scuola, cancelleria, ecc.;
- c) a far fronte a tutte le altre spese di gestione, a quelle inerenti agli eventuali divertimenti pubblici o sociali;
- d) a costituire un eventuale fondo di cassa.

Capitolo IX - Scioglimento della Società

Art. 34 - La Società non si scioglie che per motivi imposti dalle leggi, oppure per mancanza di fondi, in tali casi viene fatta dalla Direzione esatto inventario della Sostanza e reso pubblico il risultato mediante affisso. In caso di scioglimento della Società l'eventuale sostanza verrà devoluta alla locale Pia Casa di Ricovero e precisamente al fondo intangibile della stessa.

Capitolo X - Disposizioni generali

Art. 35 - Resta severamente proibito ai soci cantori sotto pena della loro espulsione dalla Società di cantare in pubblico cori sociali, prima che la Presidenza non ne abbia dato l'autorizzazione.

Art. 36 - In tutti questi casi non previsti dal presente statuto resta autorizzata la Direzione a provvedere salvo riferita alla Società.

Art. 37 - I soci cantori sono obbligati di prender parte cantando a tutti i funerali dei soci decesi e ciò naturalmente senza diritto a compenso alcuno.

Art. 38 - I soci cantori nelle sortite porteranno quale distintivo sociale un berretto color nero con fascia celeste e filetto bianco ed in fronte un arpa. Tale distintivo verrà fornito gratuitamente dalla Società.

Art. 39 - Il presente Statuto, del quale ne verrà data copia a ciascun socio entrerà in attività tosto costituita legalmente la Società.

Isola, Febbrajo 1909 (nove)

* * *

STATUTO DELLA SOCIETÀ «CORPO CORALE CITTADINO» IN CAPODISTRIA

Capitolo I - Della Società

1 - La Società porta il nome di «Corpo Corale Cittadino» ha la sede in Capodistria e porta per distintivo una bandiera con Medusa d'oro in campo azzurro.

2 - Ha per iscopo:

- a) l'istruzione nel canto musicato corale di un numero indeterminato di soci;
- b) l'organizzazione progressiva di trattenimenti sociali, concerti ed eventuali gite fuori città.

Capitolo II - Dei Soci

3 - Si suddividono in Cantori, Contribuenti ed Onorari.

4 - I primi possono essere scelti anche fuori del gremio sociale e colla nomina fatta colle norme previste dal susseguente paragrafo acquistano il nome ed i diritti di Socio e ne assumono gli obblighi e doveri.

5 - Ad essere ammesso nel Corpo dei Cantori l'aspirante - fattane richiesta nei modi accennati dal # 10 - deve subire un esperimento nella scuola di canto per cura del maestro. Sovra analogo rapporto di quest'ultimo, in iscritto, la Direzione si pronuncia sulla porretta domanda.

6 - Il numero dei Soci cantori viene fissato a 20 al minimo. Resta libero al maestro di suddividerli in più squadre qualora lo ritenesse necessario. Quello dei contribuenti resta indeterminato.

7 - Possono questi ultimi far parte del corpo dei cantori, quando ad analoga richiesta venisse constatata la loro idoneità (# 5) e vi fossero dei posti vacanti.

8 - I soci cantori portano un distintivo speciale previa autorizzazione dell'I.R. Luogotenenza. La Direzione resta autorizzata di provvedere analogamente a spese sociali. È facoltativo il rimborso di tale spesa da parte dei singoli soci.

9 - A soci onorari possono essere nominati solamente esimi artisti di musica e canto od altri, che in qualsiasi modo si rendessero benemeriti del paese e segnatamente si prestassero per benessere ed incremento della patria Società di canto. Della loro nomina deliberano i soci convocati in generale adunanza su proposta della Direzione.

10 - La domanda per essere ammesso nella Società come socio cantore o come contribuente dev'essere diretta alla Direzione Sociale e fatta verbalmente o per iscritto. Nel caso essa non trovasse di far luogo alla medesima non è tenuta di addurne i motivi.

Capitolo III - Doveri e diritti dei Soci

11 - La permanenza non interrotta nella Società è obbligatoria per un anno, spirato il quale, i soci, che non avranno dato disdetta tre mesi prima della scadenza si riterranno obbligati per un altro anno e così via in seguito.

12 - I soci cantori sono tenuti alla frequentazione della scuola di canto, d'intervenire alle prove, prestarsi nei concerti e trattenimenti sociali, conforme sarà loro indicato dalla Presidenza sentito il parere del maestro di canto in argomento.

13 - Ad ogni socio contribuente incombe l'obbligo di versare nella Cassa Sociale soldi dieci mensili. Sarà facoltativo il pagamento anticipato del contributo di più mesi.

14 - Le arretrazioni nel pagamento di detto contributo quando raggiungessero l'equivalente di tre mesi danno luogo all'ammonimento al socio moroso. In questo caso il verbale avviso a quest'ultimo, fatto dalla persona delegata agli incassi tien luogo dell'ammonimento stesso.

15 - Il socio viene escluso dalla Società, o può ritenersi aver egli tacitamente rinunciato di far parte della medesima ove egli si rendesse debitore dell'equivalente contribuzione di sei mesi, salvo il caso ch'ei giustifichi la incorsa morosità e versi l'importo arretrato. L'esclusione del socio non toglie gli obblighi da lui assunti pei quali si procederà in via giudiziale.

16 - Ogni socio contribuente ha il diritto:

- a) di eleggere ed essere eletto alle cariche della Società;
- b) d'ispezionare i protocolli e domandar conto sull'impiego del capitale sociale;
- c) di proporre l'ammissione di nuovi soci.

17 - Vengono dichiarati altresì esclusi quei soci, i quali:

- a) per due volte consecutive e senza giustificati motivi mancassero alle prestazioni esterne del corpo;
- b) commettessero dei disordini od atti d'immoralità in una festa o trattenimento sociale;
- c) portassero il contrassegno sociale fuori del luogo ed ore stabilite.

18 - Ad ogni socio, escluso dalla Società per motivi, che non siano quelli previsti dal # precedente lettera b) resta libero il ricorso per essere riammesso nel gremio sociale. Sul medesimo si pronuncerà la Società, sentito il parere della Direzione. Il socio così riammesso pagherà Corone una per buona entrata a beneficio del fondo sociale.

Capitolo IV - Della Direzione

19 - Si compone di: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 12 Consiglieri, 1 Segretario Cassiere, tutti da eleggersi in seduta generale della Società.

20 - La Direzione dura in carica un anno a può essere rieletta. Cessando dal suo ufficio un membro della medesima, in corso dell'anno la Direzione procederà all'elezione suppletoria.

21 - I servizi annessi a tutte le cariche anzidette sono di regola prestati gratuitamente.

22 - Il Presidente rappresenta la Società rispetto a terzi, firma gli atti sociali, distribuisce i referati ai Consiglieri, fissa e presiede le sedute del Consiglio e della Società, propone l'ammissione di nuovi soci, la cui nomina viene sanzionata dalla Direzione, sanziona la nomina dei soci cantori, provvede alle discipline interne della scuola di canto e propone alla Direzione i programmi dei concerti, trattenimenti ed eventuali gite sociali.

23 - Il Presidente può farsi sostituire, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente, e questi, se pure impedito, dal Consigliere più anziano d'età.

24 - Il Vicepresidente, e rispettivamente il Consigliere anziano, sol quando per l'assenza od impedimento del Presidente, e rispettivamente del Vicepresidente ne fungono le mansioni, ha gli stessi diritti e doveri del medesimo. In ogni altro caso desso resta equiparato ai Consiglieri.

25 - A questi incombe l'obbligo di attendere al disimpegno dei referati, che loro vengono fissati dal Presidente, assistere alle sedute del Consiglio, riferire sopra oggetti di loro competenza nelle sedute di quest'ultimo e in quelle della Società, nelle quali hanno voto deliberativo.

26 - Non intervenendo un membro della Direzione alle sedute della medesima per tre volte consecutive senza giustificati motivi o trascurando il disimpegno delle mansioni a lui affidate, la Presidenza stessa resta autorizzata a decretarne l'esclusione dal suo gremio e provvedere alla sostituzione in via d'urgenza a mezzo della Direzione.

27 - Incombe al Segretario-Cassiere l'obbligo di assumere l'iscrizione dei soci e quello della rielezione dei protocolli di seduta e degli atti tutti d'ufficio della Società.

28 - Egli cura anche gli incassi dei contributi mensili dei soci, fa i pagamenti sovra mandati spiccati dalla Presidenza e tiene la contabilità sociale.

29 - Desso è tenuto offrire quando che sia all'ispezione della Direzione o chi per essa, le risultanze del giornale di cassa.

Capitolo V - Delle Sedute

30 - I membri della Direzione vengono convocati a seduta quante volte il Presidente della Società lo stimasse necessario nell'interesse della medesima o quando lo richieggano quattro Consiglieri. La convocazione ha luogo mediante circolare intimata ad ogni singolo membro.

31 - A render validi i deliberati della Direzione occorre la presenza di almeno otto Consiglieri e la maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti il Presidente li dirime col proprio.

32 - Non ottenendosi nella prima convocazione il numero legale, si fisserà altro giorno per la radunanza con lo stesso ordine del giorno. Nella seconda convocazione i deliberati saranno validi quand'anche fossero presi d'ufficio della sola Presidenza.

33 - I deliberati della Direzione presi nell'ultimo caso saranno comunicati agli altri membri della medesima.

34 - Nel verbale di seduta sarà fatto cenno delle assenze non giustificate dei membri della Direzione.

35 - Le sedute della Società vengono di regola intimate tre giorni prima di quello fissato per la convocazione, la quale avrà luogo almeno una volta all'anno. Sono indette per deliberato della Direzione oppure quando un quinto dei soci lo domandino.

36 - Nelle radunanze sociali si delibera a maggioranza assoluta di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. Trattandosi dello scioglimento volontario della Società, o della modificazione dello Statuto sociale si richiede la presenza di due terzi dei soci iscritti; nel caso della modificazione dello statuto però, andando deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale, ne sarà indetta, collo stesso ordine del giorno della prima, una seconda che sarà valida con qualunque numero d'intervenuti.

37 - Alla riunione generale dei soci spetta il deliberare:

- a) l'elezione dei membri della Direzione;
- b) l'eventuale nomina dei soci onorari;
- c) l'approvazione del bilancio annuale e della gestione sociale;
- d) l'eventuale modificazione dello statuto sociale;
- e) la destinazione dell'impiego del fondo sociale di riserva;
- f) i provvedimenti in caso di scioglimento volontario della Società.

Capitolo VI - Delle rendite sociali e loro impiego

38 - Sono costituite:

- a) dal contributo mensile dei soci paganti;
- b) dalla tassa di riammissione dei soci esclusi o dimessi;
- c) dal rimborso facoltativo dei soci cantori della spesa occorsa per provvedere il contrassegno speciale dei medesimi;
- d) dal ricavato netto di trattenimenti, concerti e feste sociali;
- e) da eventuali donativi, lasciti ed affluenze diverse.

39 - Le rendite sociali vengono impiegate:

- a) a far fronte alle spese sociali;
- b) a costituire un fondo sociale di riserva.

Capitolo VII - Disposizioni generali

40 - In caso di decesso di un socio cantore, il corpo corale deve assistere ai suoi funerali.

41 - Resta severamente proibito, sotto pena della loro esclusione dalla società, ai soci cantori di cantare in pubblico cori sociali prima che la presidenza non ne abbia loro data l'autorizzazione.

42 - In tutti quei casi non previsti dal presente statuto, resta autorizzata la Direzione di provvedere salvo riferita alla Società.

43 - Eventuali controversie relative ai rapporti sociali verranno decise inappellabilmente da un giudizio arbitrale, alla cui formazione concorreranno i contendenti colla nomina di due arbitri dal seno della Società; questi, in caso di disaccordo nomineranno un soprarbitro, il cui voto sarà decisivo.

44 - Se una o tutte e due le parti contendenti tralasciassero di nominare il rispettivo arbitro entro tre giorni dall'intimazione dell'ordine della Direzione, ordine deliberato in regolare seduta, provvederà tosto la Direzione stessa alla completazione o formazione del giudizio arbitrale mediante sorteggio fra i soci. La nomina del soprarbitro, nel caso i due arbitri si trovassero discordi, procede egualmente a quella degli arbitri.

45 - In caso di scioglimento volontario della Società, l'adunanza generale, che l'avrà votata, disporrà in pari tempo sulla destinazione del patrimonio sociale, affidandone la liquidazione alla Direzione in carica. In caso di scioglimento da parte dell'Autorità tale facoltà resta devoluta alla Direzione.

Capitolo VIII - Disposizioni transitorie

46 - Il presente statuto entrerà in vigore dopo che sarà stato omologato dalle competenti F.I.R.R. Superiori Autorità Politiche.

Capodistria, li 8 aprile 1899

Il Comitato promotore
Vittorio Cocevar
Pietro G...
Giuseppe Pierobon
Giuseppe Marsich

STATUTO DEL «CORPO CORALE DEL PIO ORATORIO» - ROVIGNO

Art. 1 - Viene costituita in Rovigno una associazione col titolo «Corpo corale del Pio Oratorio» Rovigno.

Art. 2 - Scopo di questa istituzione si è di unire dilettanti cantori e formare cogli stessi un corpo corale che riesca a lustro e decoro della città e specialmente della Parrocchia, nelle solennità ecclesiastiche, per accompagnare all'ultima dimora i soci etc. etc.

Art. 3 - L'associazione ritrae i suoi mezzi:

- a) da una sovvenzione annua (da stabilirsi) dall'Amministrazione della Chiesa Parrocchiale di S. Eufemia, che si obbliga pure di fornire il maestro,
- b) da contributi spontanei di soci benefattori,
- c) da altri introiti non compresi sub a) b) in ispecie per prestazioni.

Art. 4 - La Società si compone:

- a) di soci effettivi, cioè coristi, che dovranno prestarsi alle condizioni del presente statuto ed a norma di un separato contratto da stipularsi colla Direzione. Questi saranno in numero limitato a seconda delle circostanze e dei tempi. Vengono nominate dalla Direzione col concorso del maestro e saranno suddivisi in tre categorie e precisamente, coristi effettivi, coristi dilettanti ed allievi. Gli effettivi per le loro prestazioni riceveranno un compenso in denaro da stabilirsi; gli allievi avranno diritto d'elezione ed avranno voto nelle radunanze generali, purché maggiorenni, non potranno però venire eletti a nessuna carica. Quale distintivo tutti nelle sortite porteranno all'occhiello sinistro una rosetta col fondo bianco, orlata in color cenere, con in mezzo una lira di metallo giallo e nastrino color cenere con frangia d'oro;
- b) di persone d'ambo i sessi quali soci benefattori contribuenti.

Art. 5 - Chi desiderasse far parte del corpo corale del Pio Oratorio dovrà farsi proporre da altro socio, ovvero potrà presentare domanda sia in scritto che a voce alla direzione della società, la quale dovrà decidere ad unanimità di voti. Succedendo delle discrepanze fra la direzione deciderà la consulta a maggioranza di voti. In caso di non ammissione non si dovrà indicare il motivo di tale decisione. Il canone d'associazione per i soci benefattori contribuenti viene fissato a centesimi venti al mese almeno. Il numero di questi soci è illimitato. Restando un socio benefattore in arretrato per la durata di un anno si riterrà come sortito dal corpo corale.

Art. 6 - I coristi effettivi ed i dilettanti incondizionatamente, quando ottemperano agli obblighi del contratto, gli allievi oltre a ciò, dopo un periodo di prove di almeno 6 mesi, ed i soci benefattori, come tali, quando avranno soddisfatto il canone almeno per anni cinque, avranno diritto di essere accompagnati in morte fino al Duomo dal corpo corale che altererà in musica il salmo «Miserere».

Art. 7 - Viene espulso quel socio effettivo che mancasse agli obblighi assuntisi nel contratto ed in generale, quelli che in qualunque altra maniera avessero a mancare agli obblighi di buon cittadino.

Art. 8 - Eventuali controversie in rapporti sociali verranno inappellabilmente decise in via collegiale da tre arbitri, scelti fra i soci maggiori di età, di cui due scelti da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due nominati.

Art. 9 - A rappresentare, dirigere ed amministrare la società viene destinata una direzione ed una consulta che vengono elette in una radunanza generale, dai soci effettivi per la durata di due anni. La Direzione di cui 2 membri almeno devono essere confratelli del Pio Oratorio è composta:

- a) di un Dirigente con due voti
- b) di un Vice-dirigente
- c) di un Cassiere
- d) di un Segretario.

La Consulta è formata oltre che dalla Direzione di 12 consiglieri dei quali possibilmente pure la metà dovranno essere confratelli del Pio Oratorio e disporre quindi di 17 voti. A completamento dei consiglieri eventualmente usciti dalla consulta subentreranno 6 sostituti i quali pure e nello stesso modo vengono eletti da una adunanza generale; questi però non hanno voto fino a che non entra-

no come consiglieri effettivi. Il Parroco pro tempore della Collegiata di S. Eufemia sarà in perpetuo Presidente d'onore della società.

Art. 10 - Il Dirigente invigila sull'osservanza dello statuto, dirige le sedute, firma gli atti sociali, e rappresenta la società nei rapporti con terzi. Il Vice-dirigente sostituisce il Dirigente impedito. Il Cassiere introita direttamente od a mezzo d'un esattore le contribuzioni dei soci contribuenti, paga i conti vidimati dal Dirigente o suo sostituto, tiene i registri di cassa, firma gli atti riflettenti la gestione economica della Società, rende conto della propria gestione, ha cura degli oggetti mobili della società e ne tiene l'inventario. Il Segretario compila i verbali delle adunanze, tiene il registro dei soci ed il carteggio, conserva l'archivio musicale della società e ne tiene il catalogo.

Art. 11 - La Direzione amministra e dirige la Società, accetta o respinge le domande d'ammissione dei soci contribuenti e d'accordo col maestro nomina i soci effettivi di tutte tre categorie, dà esecuzione ai deliberati della Società, riscuote i contributi in genere e li impiega a coprire le spese ordinarie e straordinarie della società, rende annualmente i conti e prende tutte le misure convenienti a tenere l'ordine ed il decoro della società.

Art. 12 - La Consulta forma i contratti da stipularsi coi coristi, colla Parrocchia, colla confraternita del Pio Oratorio e coll'inserviante e ne invigila l'esecuzione, stabilisce le prestazioni del corpo corale, tratta eventualmente con terzi la prestazione del «Corpo» ne fissa le retribuzioni, convoca quando lo ritenga necessario i soci e si riunisce almeno una volta al mese per rivedere gli affari in corso. Mentre che per la validità dei deliberati della Direzione sarà necessaria la presenza di almeno tre membri, per i deliberati della consulta quella di almeno 9 membri. Le decisioni saranno prese in seguito ad assoluta maggioranza di voti.

Art. 13 - I soci effettivi eleggeranno in una adunanza generale un comitato di 4 revisori idonei e maggiorenni dei quali due confratelli del Pio Oratorio. Questi dovranno assistere alla chiusa di cassa, esaminare il bilancio, firmarlo e darne il parere nella prossima adunanza generale. I revisori durano nell'ufficio per un anno, possono venir rieletti.

Art. 14 - Entro il mese di febbraio d'ogni anno, verrà convocata una adunanza generale dei soci effettivi, nella quale si darà lettura del verbale dell'adunanza anteriore, si darà conto della gestione economica della Società si aprirà discussione e si delibererà su tutte le proposte della Direzione e su quelle dei soci. Le elezioni generali delle cariche sociali verranno eseguite ogni due anni. Le cariche verranno elette o mediante schede in scritto oppure per acclamazione, come sarà deciso dalla maggioranza degli intervenuti. Per le radunanze generali i soci effettivi saranno invitati mediante cedola e si delibererà con qualunque numero di soci; le deliberazioni saranno valide quando vi sarà assoluta maggioranza di voti.

Art. 15 - La Società si riterrà sciolta in qualunque tempo, quando sarà rimasto nella stessa un numero così esiguo di soci, che non si possa più conseguire lo scopo stabilito all'art. 2 e questa impossibilità sia riconosciuta dai soci effettivi rimasti. Questi saranno chiamati a decidere a chi debba passare definitivamente la sostanza sociale, salvi i diritti sugli oggetti e spartiti di appartenenza della Chiesa parrocchiale di S. Eufemia.

In caso di scioglimento da parte della Autorità disporrà la stessa sulla sostanza sociale a sensi del # 27 della legge 15 Novembre 1867 D.d.I.N. 134.

Rovigno 15 Luglio 1903

p. Il Comitato

Nicolò Bernardis fu Pietro
Giuricin Angelo fu Domenico
Antonio Giugovaz fu Gregorio
Gregorio Bosaz fu Antonio
Devescovi Michiele fu Giovanni
Nicolò Sponza fu Pietro
Antonio Quarantotto fu Girolamo

STATUTO DELLA SOCIETÀ FILARMONICA POPOLARE IN ROVIGNO

Capitolo I**Nome e sede della società – suo scopo – mezzi per conseguirlo e modo di raccogliarli – modo con cui la società si sostituisce e si rinnova – sua durata**

Art. 1 - Viene costituita un'associazione sotto il titolo «Società Filarmonica Popolare» con la sede in Rovigno.

Art. 2 - Scopo di questa istituzione è di unire ed allevare filarmonici e formare coi medesimi un corpo di banda, eventualmente un'orchestra ed un corpo corale, che riescano a lustro della città nelle feste pubbliche, nei pubblici divertimenti e negli eventuali trattenimenti sociali.

Art. 3 - La società retrae i suoi mezzi:

- a) dal canone e dalle elargizioni volontarie mensili dei soci;
- b) da un contributo fino del Comune, da stabilirsi con contratto tra esso e la Società mediante la Direzione e la Consulta, nel quale saranno indicati: le prestazioni gratuite della Società a favore del Comune in occasione di feste ed altre pubbliche esigenze, l'obbligo della Società e prestazioni remunerative colla banda ed eventualmente coll'orchestra in occasione di pubblici spettacoli in teatro, e finalmente le garanzie che spettar dovessero al Comune per assicurargli il durevole conseguimento dello scopo del proprio contributo;
- c) da altri introiti per prestazioni non comprese ad b).

Art. 4 - La società si compone:

- a) di soci filarmonici, i quali prestano l'opera loro nei corpi di musica sociali; finché continuano a farvi parte, restando obbligati a tenore del presente statuto e del regolamento interno;
- b) di soci contribuenti, di quelle persone cioè, che fecero adesione al programma dd. 10 Aprile 1900 coll'apporre la loro firma ad una delle schede d'associazione allo stesso ...; e di quelle, che, dopo il legale riconoscimento della società, chiedessero l'associazione, e vi fossero accettati.

Art. 5 - La durata della Società è di tre anni a principiare dal 1 Maggio 1900 a tutto 30 Aprile 1903; si ... di triennio in triennio.

Capitolo II**Dei soci - loro obblighi e diritti - modo di definire la controversia nascente da rapporti sociali**

Art. 6 - Possono far parte della società, quali soci, persone d'ambo i sessi, inscrivendosi quali filarmonici o contribuenti.

Art. 7 - Chi desiderasse far parte della Società, dovrà farsi proporre da altro socio oppure presentare regolare domanda in iscritto, alla direzione, la quale decide inappellabilmente sull'ammissione, ed in caso di accettazione fa tosto rimettere al petente la tessera di riconoscimento ed una copia dello statuto, mentre, in caso di reiezione, lo rende di ciò edatto con lettera, senza addurne i motivi.

Art. 8 - Il numero dei soci è illimitato.

Art. 9 - I soci filarmonici sono tenuti a prestare la loro opera a vantaggio della società nei corpi di musica sociali, a tenore del regolamento interno prendendo parte alle prove e da tutti i concerti pubblici e privati od altri trattenimenti e prestazioni, che la Direzione, assieme alla Consulta, avesse a stabilire.

Art. 10 - I soci contribuenti provvedono ai bisogni economici della società mediante il pagamento del canone mensile di centesimi 50 e dell'eventuale elargizione mensile volontaria, nell'importo per il quale si obbligarono al momento della loro entrata in società o successivamente. Il contributo mensile dovrà venir pagato dai firmatari del programma dd. 10 Aprile 1900 a cominciare dal 1 Maggio 1900, dagli altri soci, dal 1 del mese della loro ammissione in società.

Art. 11 - Il contributo va pagato ogni mese in via anticipata. Soci morosi al pagamento, per tre mesi, dovranno essere eccitati dalla direzione per iscritto ad adempiere il loro obbligo. Non corri-

spondendo entro 8 giorni all'invito, la direzione dovrà provvedere con tutta sollecitudine, all'incasso, anche in via giudiziale.

Art. 12 - I soci, tanto filarmonici che contribuenti, sono tenuti a far parte della società dal giorno della loro ammissione sino alla fine del triennio di sua durata. - Chi intendesse sciogliersi dal vincolo sociale, dovrà fare analogazione in iscritto alla Direzione, 6 mesi avanti la fine del triennio; restando però obbligato a prestarvi l'opera propria, rispettivamente al pagamento, sino alla fine del triennio stesso. Il socio che non facesse nel termine sopra fissato, tale insinuazione, sarà obbligato a far parte della società anche per il triennio successivo e così del pari per i trienni susseguenti.

Art. 13 - Tutti i soci indistintamente hanno diritto:

- a) di essere convocati almeno una volta all'anno, a generale adunanza e di prendere parte all'elezione della direzione, consulta e revisori;
- b) d'intervenire assieme alle loro famiglie agli eventuali trattenimenti sociali.

Art. 14 - Cessa di far parte della società quel socio che trasferisce altrove il suo domicilio ammenoché non dichiari di voler continuare a farvi parte; inoltre quel filarmonico che per malattia od altro grave motivo fosse impedito per sempre od almeno per più tempo di prestare l'opera propria.

Art. 15 - Viene espulso dalla società:

- a) quel socio filarmonico che mancasse agli obblighi assuntisi in base al presente statuto ed al regolamento interno;
- b) quel socio contribuente che si rendesse moroso al pagamento di 6 contributi mensili; inoltre:
- c) qualunque socio che con suo comportamento biasimevole compromettesse il decoro e la buona forma della società o mancasse ai doveri di buon cittadino.

I soci espulsi per i motivi di cui l'art. 25 lett. a e b potranno venir riammessi; e precisamente, i filarmonici, soltanto dopo 3 mesi dalla loro espulsione, ed i contribuenti non appena avranno pagato l'intero loro debito.

Art. 16 - Eventuali controversie in rapporti sociali tra i soci, e tra essi e la Direzione, la consulta o la società, saranno inappellabilmente decise in via collegiale da tre arbitri, scelti fra i soci, maggiori di età, di cui due, uno da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo da questi, con esclusione di coloro che sono implicati nella vertenza.

Capitolo III

Organi della Direzione - rappresentanza della società - requisiti per la validità delle deliberazioni, spedizione e pubblicazioni

Art. 17 - A rappresentare, dirigere ed amministrare la Società sono destinati una direzione ed una Consulta. La Direzione si compone:

- a) di un presidente
- b) di un vice-presidente
- c) di un segretario
- d) di un cassiere.

La Consulta è formata di 6 membri, di cui 3 scelti fra i filarmonici. In caso d'impedimento i direttori vengono sostituiti da membri più anziani della Consulta. L'anzianità viene stabilita dal maggior numero di voti riportati dal Consultore nelle elezioni.

Art. 18 - La Direzione e la consulta vengono elette dai soci in congresso generale a maggioranza di voti e durano in carica per un anno - è ammessa la rielezione. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, in 2 distinte votazioni; per la Direzione e per la consulta.

Art. 19 - Il presidente rispettivamente il vice presidente, invigila sull'osservanza dello statuto, dirige la seduta, firma tutti gli atti sociali, le deliberazioni e le tessere di riconoscimento dei soci, rappresenta la società nei rapporti con terzi e con l'autorità, la rappresenta anche giudizialmente ed è abilitata alla nomina di procuratori della società stessa nei modi voluti dalla legge. Nelle adunanze ha voto deliberativo.

Art. 20 - Il vice presidente sostituisce il presidente impedito.

Art. 21 - Il segretario compila i verbali delle adunanze, tiene i registri ed il carteggio, provvede alla consegna delle tessere di riconoscimento e dello statuto, ai soci, firma, assieme al Presidente o di lui sostituto, tutti gli atti sociali; conserva l'archivio musicale della società e ne tiene il catalogo.

Art. 22 - Il Cassiere introita, a mezzo di apposito riscuotitore, le contribuzioni dei soci, paga - previa ridimazione da parte del presidente o di lui sostituto, - conti, tiene i registri di cassa, e firma assieme al presidente o sostituto, gli atti riflettenti la gestione economica della società, rende conto, sotto sua responsabilità, della propria gestione, alla fine dell'anno, al congresso generale; ha cura degli istrumenti, loro accessori e degli altri effetti mobili della Società, ne tiene l'inventario ed un registro dei filarmonici, ai quali gl'istrumenti sono affidati.

Art. 23 - Diritti e doveri della Direzione sono:

- a) amministrare e dirigere la società;
- b) accettare o respingere per voto segreto le domande d'ammissione a soci;
- c) dar esecuzione a tutte le deliberazioni della società;
- d) riscuotere i contributi sociali, impiegandoli, cogli altri introiti, esclusivamente a coprire le spese ordinarie e straordinarie dietro il preventivo votato nell'adunanza generale;
- e) rendere annualmente i conti e proporre il preventivo per l'anno seguente;
- f) emettere in nome della società inviti od eventuali trattenimenti, anche a non soci, purché domiciliati in questa città;
- g) prendere tutte le misure convenienti a mantenere l'ordine ed il decoro nei trattenimenti sociali.

Art. 24 - Attribuzioni della Direzione unita alla Consulta, sono:

- a) stipulare col Comune il patto di cui l'art. 3 lett. b);
- b) nominare il capo-musica;
- c) formare col concorso di questo, il regolamento interno ed invigilarne l'esecuzione;
- d) nominare, sospendere e licenziare gl'impiegati subalterni della Società e stabilirne gli stipendi;
- e) stabilire se e quali trattenimenti sociali abbiano ad avere luogo, ed in genere tutte le prestazioni del corpo di musica, meno quelle dipendenti da contratto col Comune e sorvegliarne l'esecuzione;
- f) trattare coi terzi la prestazione della musica sociale e fissarne in apposita tariffa, le retribuzioni;
- g) convocare nei casi indicati agli art. 26 e 27 o quando lo ritenga necessario i soci;
- h) espellere, pro tempore o per sempre dalla Società quei membri che si rendono indegni di appartenervi (art. 15) o ritenuti nocivi agli interessi della Società e riammettervi quelli espulsi per motivi di cui l'art. 15 a e b a sensi dell'ultimo allinea dell'articolo stesso;
- i) riunirsi almeno una volta al mese per rivedere gli affari in corso (sociali) e scegliere dal proprio seno l'ispettore alle prove.

Art. 25 - La direzione e così pure la Direzione e consulta unite deliberano a maggioranza di voti. Per la validità dei deliberati della Direzione è necessaria la presenza di tutti i direttori o loro sostituti; per la validità dei deliberati della Direzione unita alla Consulta, occorre la presenza di almeno 2 direttori e 3 consultori, in caso di parità di voti vale l'opinione cui è acceduto il presidente.

Capitolo IV Dei revisori

Art. 26 - I soci eleggeranno all'adunanza annuale un comitato di revisione, composto di 3 soci idonei e maggiorenni - uno dal numero dei filarmonici, e due dai contribuenti - il quale avrà ad esaminare, entro l'ultimo mese dell'anno sociale, il bilancio, e farne rapporto scritto da presentarsi alla prossima adunanza generale ordinaria. I revisori durano nell'ufficio per un anno, possono essere rieletti.

Capitolo V Delle adunanze generali validità delle deliberazioni prese

Art. 27 - Entro il mese di luglio d'ogni anno verrà convocata un'adunanza generale ordinaria (art. 13) nella quale:

- a) si darà lettura del processo verbale dell'adunanza anteriore;

- b) si eleggeranno le cariche sociali;
- c) si darà conto della gestione economica accompagnate dal rapporto dei revisori;
- d) si discuterà ed approverà il conto di previsione dell'anno successivo ed il consuntivo del decorso;
- e) si aprirà discussione e si delibererà su tutte le proposte della direzione e su quelle dei soci.

Art. 28 - La Direzione e Consulta convocano un'adunanza generale straordinaria:

- a) ogni qualvolta lo ritengono necessario,
- b) quando la convocazione ne sia richiesta in iscritto da almeno 30 soci coll'indicazione degli oggetti da trattarsi e precisamente entro i prossimi 15 giorni dalla presentazione di tale domanda.

Art. 29 - Le adunanze generali sia ordinarie che straordinarie saranno legali, qualunque sia il numero degli interventi. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 30 - Qualora trattasi di modificazioni dello statuto, la proposta dovrà essere portata all'ordine del giorno. - All'adunanza dovrà essere rappresentata almeno la metà dei soci iscritti - la deliberazione sarà presa, solo quando abbia 3/4 di voti dai presenti in suo favore.

Art. 31 - I soci saranno invitati alle adunanze generali mediante pubblici avvisi portanti il programma da pertrattarsi, i quali dovranno affigersi nei vari punti della città 8 giorni prima.

Art. 32 - Nelle adunanze generali non potranno trattarsi che gli argomenti posti all'ordine del giorno. Proposte formate da almeno 20 soci, le quali pervenissero alla Direzione entro il giugno per l'adunanza generale ordinaria e 6 giorni prima dell'adunanza per quelle straordinarie dovranno essere accolte nel programma degli oggetti da trattarsi.

Capitolo VI

Disposizione sullo scioglimento della società

Art. 33 - La società si riterrà sciolta se al termine del primo o di un successivo triennio ad un qualunque tempo sarà rimasto nella medesima un numero si esiguo di soci, che non si possa più conseguire lo scopo stabilito all'art. 2 e che questa impossibilità sia riconosciuta dalla maggioranza dei soci rimasti.

Art. 34 - In caso di scioglimento la sostanza sociale passerà al Comune di Rovigno, per la conservazione e consegna ad altra istituzione che avesse a sorgere posteriormente con gli stessi scopi ed intendimenti.

Approvati nell'adunanza generale dei soci addì 29 aprile 1900.

Il Comitato Promotore

Angelini de Cristoforo mp. - Bassich Giorgio mp.
Benussi Pietro di Simone mp. - Benussi Pietro fu Antonio
Bernardis Nicolò mp. - Bino Giov. Battista mp.
Biondi Antonio mp. - Biondi Cristoforo mp.
Brunetti Lodovico mp. - Basas Gregorio mp.
Chiurco Nicolò mp. - Cossovel Cristoforo mp.
Cuzzi Francesco mp. - Dapas Antonio mp.
Devescovi Luigi di Nicolò mp. - Devescovi Stefano mp.
Domini de Alfredo mp. - Fagarazzi Luigi mp.
Ive Pietro Romano mp. - Muggia Domenico mp.
Pavan Giorgio mp. - Rocco Domenico di Giuseppe mp.
Rocco Marco di Antonio mp. - Rismondo Cristoforo mp.
Rismondo Giuseppe mp. - Sponza Dr Domenico mp.
Sponza Matteo fu Giovanni mp.

SAŽETAK: "*Filharmonijska i pjevačka društva u Istri*" - Istra se oduvijek ponosila svojom bogatom glazbenom tradicijom. Tako su se u drugoj polovici 19. stoljeća i početkom 20. st. filharmonijska društva pojavila u skoro svim mjestima Istre: u Novigradu, Cresu, Vodnjanu, Vrsaru, Pazinu, Rovinju, Svetvinčentu, Umagu, Brtonigli, Višnjanu, Vižinadi, Kaštelu, Koprju, Poreču, Izoli, Pulji, itd.

Prikazavši opću panoramu glazbene situacije u Istri toga doba, autorica analizira djelatnost pojedinih gradića da bi nas bolje upoznala s njihovim glazbenim životom.

Osim muzičkih kapela starijeg datuma nastaju i neke nove, no sve se ističu intenzivnom glazbenom aktivnošću koja se njegovala i prenosila s generacije na generaciju.

POVZETEK: "*Filharmonična društva in pevski zbori v Istri*" - Od nekdanj se je Istra ponašala z bogato glasbeno tradicijo. Res je namreč, da so bila v drugi polovici devetnajstega stoletja filharmonična društva prisotna na istrskem polotoku domala povsod: v krajih Novi grad, Cres, Dinjan, Vrsar, Pazin, Rovinj, Sanvincenti, Umag, Vižinjan, Vižinada, Castelvenera, Koper, Poreč, Izola, Pulj itd.

Po splošnem pregledu "glasbenega položaja" v Istri tistega časa, se avtorica tega sestavka posveča analizi glasbene aktivnosti v posameznih mestecih, da bi na tak način lahko bolje spoznali, kakšno je bilo glasbeno življenje v vsakem posebej.

Poleg glasbenih kompleksov, ki so bili starejšega datuma, so obstajali tudi tisti, ki so bili ustanovljeni pozneje. Vsi pa so izstopali po svoji intenzivni glasbeni aktivnosti, ki se je prenašala iz roda v rod.